



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno VI N. 1 – nuova serie

31 gennaio 2011

ISSN 1972-7704

Spedizione in abbonamento postale

Diffusione gratuita

Riforma della Giustizia, riduzione di personale e di fondi, tempi lunghi per i processi



Il 29 gennaio 2011 è stato inaugurato presso la Corte di Cassazione a Roma il nuovo anno giudiziario.

Le relazioni del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione Dott. Vitaliano Esposito e del Presidente della Corte di Appello di Bari dott. Vito Marino Caferra hanno messo in risalto le tante problematiche del "sistema giustizia" in Italia.

All'interno il servizio a pag. 2

SOMMARIO

- 3** Processi di riforma
- 5** Mediazione assistita e controversie di lavoro
- 7** Contrattazione collettiva e sindacato
- 11** La responsabilità penale del capotreno
- 13** Poker texas hold'em

Il nuovo anno giudiziario

QUALE FUTURO PER LA GIUSTIZIA ITALIANA?

“... un giudice capace, per la sua indipendenza, di assolvere un cittadino in mancanza di prove della sua colpevolezza, anche quando il sovrano o la pubblica opinione ne chiedono la condanna, e di condannarlo in presenza di prove anche quando i medesimi poteri ne vorrebbero l'assoluzione”



Nella foto il primo Presidente dott. Ernesto Lupo

Tale definizione del giudice, delineata dal filosofo del diritto Luigi Ferrajoli è riportata in apertura alla relazione sulla amministrazione della Giustizia nell'anno 2010 del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, dott. Ernesto Lupo, che ha preceduto quella del Procuratore Generale della Corte, dott. Vitaliano Esposito, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tenutasi nell'Aula Magna del “Palazzaccio” a Roma il 29 gennaio scorso.

Il Procuratore Generale ha lamentato che “è oramai sotto gli occhi di tutti come la **situazione quasi fallimentare della giustizia e dei suoi tempi** si stia trasformando in una situazione che si può definire quasi di insolvenza per lo Stato” constatando che “non siamo più nemmeno in grado di pagare gli indennizzi dovuti per la vio-

lazione dei canoni di un giusto e celere processo”.

Ha inoltre esortato i **magistrati italiani**, al dovere del “riserbo” al quale “non sempre si attengono, senza rendersi probabilmente conto che una notizia o un giudizio da loro riferita o espresso, data la funzione svolta, assumono una rilevanza del tutto diversa da quelli provenienti dalla generalità dei cittadini”.

Ha poi proseguito il Presidente Lupo affermando che “questa apertura dell'anno giudiziario cade in una fase particolarmente delicata e critica della vita del nostro Paese, in cui sembrano prevalere contrapposizioni, frammentazioni e interessi settoriali, mentre è necessario fortificare il senso della dimensione comune e della coesione collettiva, come presupposto per uscire dalle **difficoltà che l'Italia vive**”.

Ha inoltre lamentato la “preoccupante la situazione di scopertura dell'organico della magistratura, frutto di ritardi con cui a partire dal 2002 sono stati banditi i concorsi per l'ingresso di **nuovi magistrati**. Gli effetti di tali ritardi non sono stati ancora superati dall'impegno del ministro Angelino Alfano, che ha messo a concorso 713 posti, che si

aggiungono ai 253 magistrati assunti nel 2010”.

La predisposizione di una strategia efficace per contenere la durata dei processi, in ossequio a quanto disposto dall'art 6 CEDU e dall'art 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, è essenziale “per il rispetto di un diritto fondamentale di ogni persona, il diritto alla giustizia, che costituisce una sorta di precondizione per la tutela di ogni altro diritto, una sorta di diritto ai propri diritti, per l'immagine dell'Italia nel panorama europeo e internazionale, per gli effetti sull'economia e sulla competitività internazionale del sistema Italia”.

Unico strumento di risposta alle esigenze suddette è l'attuazione di un intervento efficace, a partire dai singoli uffici giudiziari, che se ne assumano la responsabilità in tal senso. In specie, la questione riguardante la durata delle controversie civili, assume i contorni problematici all'attenzione dell'opinione pubblica, laddove pur in presenza di interventi legislativi volti in tal senso, la P.A. stessa preferisca devolvere le controversie in maniera indiscriminata alla competenza degli organi di giustizia ordi-

naria, non usufruendo di strumenti deflativi quali la conciliazione assistita. Strettamente connessa a tale problematica, osserva Lupo, è la mole e la proliferazione indiscriminata del numero di avvocati nel nostro Paese.

Dunque, elemento centrale del piano strategico presentato per la rinnovazione e razionalizzazione del sistema giudiziario, appare la attuazione di quel delicato equilibrio di poteri “realizzato nel nostro Paese, in attuazione del disegno che i nostri saggi Padri Costituenti tracciarono per costruire uno Stato costituzionale di diritto, in cui nessun potere è assoluto, neppure il potere del popolo, che la sovranità esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

D.C.



Nella foto il Procuratore Generale dott. Vitaliano Esposito

Inaugurazione dell'anno giudiziario a Bari



Nella foto il Presidente della Corte di Appello di Bari dott. Vito Marino Caferra

Nella relazione sull'amministrazione della giustizia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011, tenutasi a Bari il 29 gennaio u.s., il Presidente della Corte di Appello del Capoluogo, dott. Vito Marino Caferra, ha evidenziato come nel settore penale “resta molto elevato il carico giudiziario complessivo che peraltro il ricorso ai procedimenti speciali contribuisce a ridurre in notevole misura. Si riscontra ancora su base distrettuale un alto numero di prescrizioni che peraltro nell'ultimo anno registra un decremento”.

Ha inoltre aggiunto che “la maggiore percentuale di prescrizioni, come è facilmente prevedibile per i tempi

non brevi del processo è stata registrata in Corte di Appello con il 23% sul totale dei procedimenti definiti” sottolineando che “in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali, uno strumento processuale particolarmente invasivo, anche per la distorta divulgazione mediatica, ma necessario per contrastare la criminalità, l'attenzione posta a livello nazionale riguarda anche il contenimento dei costi della giustizia perchè, come è noto, la relativa voce ha un peso rilevante sui costi complessivi dell'apparato giudiziario”.

“A seguito di interventi di razionalizzazione della spesa disposti direttamente dal Ministero della Giustizia” - ha quindi riferito il Presidente della Corte di Appello - “c'è stata nel periodo in esame, una forte contrazione, pari al 32%, del costo delle intercettazioni sceso da 6 milioni e 505 mila euro a 4 milioni e 400 mila euro. E ciò, nonostante un aumento del 27% del numero delle intercettazioni telefoniche disposte dalle Procure della repubblica passate da 2.537 a 3.224”.

Lavoro e Costituzione**QUARANTUNO, QUARANTA E DICIOOTTO:
Stiamo giocando tre numeri al lotto ... o no?*****Giuste le riforme del sistema istituzionale e dell'economia produttiva?***

di Gaetano Veneto *



Nella foto il Prof. Gaetano Veneto

Dopo alcuni anni nei quali giuristi, economisti e politici di tutte le parti si erano esercitati in grandi schermaglie in ordine alla "necessità" di abrogare un articolo dello Statuto dei Lavoratori, il 18 in tema di licenziamento e possibilità di reintegrazione come presunta panacea per rilanciare, addirittura, l'intera economia, ecco che, nel Paese delle lotterie e del lotto, soprattutto di recente dell'agognato Superenalotto, altri due numeri (*pardon ... articoli*) irrompono.

Il tutto avviene senza alcun freno e pudore, nell'impegno ... *come dire* (finalmente usiamo questo intercalare anche noi, fa tanto *chic* tra coloro che fanno correre la lingua più veloce del pensiero) cultural-politico, oltre che accademico, di apportare fondamentali, imprescindibili contributi alla riforma del sistema istituzionale e, soprattutto, dell'economia produttiva italiana, attraverso operazioni chirurgiche di abrogazione di norme, spesso con fini molto malcelati, magari sostenendo che ciò serva ad incrementare l'occupazione.

Certamente qualcuno ha trovato ... un'occupazione:

imbonire, o ben che vada, illudere ed illudersi che con artifici tecnici, con l'abrogazione di una norma di legge, l'art. 18 dello Statuto, o la demolizione e/o limitazione di principi costituzionali, possa cambiarsi il volgere della Storia, quella dell'Oriente che avanza, senza freni e rispetto di regole, proponendo al nostro Occidente addirittura di regredire, cancellando i valori più profondi di democrazia e libertà, con buona pace di oltre tre secoli di civiltà del diritto e dei diritti.

Chiusa da tempo la schermaglia sull'art. 18, si giunge

ai massimi sistemi: riformiamo la Costituzione, al bando i commi 2 e 3 dell'art. 41! Viva "l'iniziativa economica privata ... libera"! Al bando ogni keynesismo, non deve prevedersi alcun limite costituzionale a questa libertà in nome della "utilità sociale" o a tutela della "sicurezza, libertà, dignità umana".

E, giacché ci siamo, lasciamo al "mercato", eufemisticamente alla libertà contrattuale delle parti, anche la regolamentazione (ma forse sarebbe più corretto e serio parlare di limitazione e autoprivazione) dell'art. 40 di una Costituzione che, più o meno velata-

mente, si ritiene vecchia, anchilosata, certamente in contrasto con i principi democratici della ... Cina, India e via via passando per le nuove potenze industriali orientali, modelli, si fa per dire, di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, di lavoratori, delle donne, dei giovani intellettuali.

E' questo che serve per il rilancio dell'economia? Eliminando i principi programmatici dell'art. 41 si rilancia l'occupazione, riprendendo spazi alle economie cinesi, indiane, brasiliane etc.? E' questa la strada del nuovo diritto del lavoro? Stiamo passando da Keynes (perfidio statalista o comunista?) a Von Mises, addirittura andando oltre, rischiando di correre verso un liberismo sfrenato, se mai è esistito un sistema liberista totalmente al di là delle regole di un mercato che fa i conti con lo Stato.

Credo proprio che non si possa tornare all'economia dell'immediato Secondo Dopoguerra, prima dei lavori della Costituente, cancellando articoli come l'1, il 4 e tutto il Titolo III, non solo gli artt. 40 e 41, di cui forse sono sconosciuti a questi "interessati chirurgici" il profondo contenuto, la lettera ed il valore, con buona pace dei Padri della nostra democrazia repubblicana, i Costituenti eredi e vettori della riconquistata libertà, dopo un Ventennio buio dimostratosi incapace di portare il nostro Paese a degni livelli economico-produttivi nonché occupazionali, anzi allontanandoci dalle potenze industriali del tempo.



* Professore ordinario di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari

Incostituizionale l'art. 32 co. 5, 6 e 7 del "Collegato lavoro"?

Sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 comma 5, 6 e 7 della legge 4/11/2010 n. 183 dal Giudice del lavoro Dott.ssa La Notte Chirone



Nella foto il Giudice del lavoro dr.ssa Maria Antonietta La Notte Chirone

Con ordinanza del 20 dicembre u.s. il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani Dr.ssa Maria Antonietta La Notte Chirone ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, co. 5, 6 e 7, L. 4/11/2010, n. 183, con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale relativamente ad una controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ad un contratto di lavoro.

Nella specie il giudice ha ritenuto che, ad essere violato, primo tra tutti, è l'art. 3 Cost., che, nella giurisprudenza costituzionale, è la norma che non solo impedisce la codificazione di disposizioni discriminatorie, ma che impone anche un argine contro quelle che siano in grado di alterare l'armonia del sistema. Sotto questo profilo appare evidente l'irragionevolezza della estensione dei criteri di liquidazione del danno adottati dal legislatore con riferimento ai licenziamenti illegittimi, intimati nell'area di stabilità obbligatoria, all'istituto del contratto a termine, in quanto, nei primi, manca il diritto del prestatore ad una ricostruzione del rapporto di lavoro ed il danno che assume rilevanza è quello che si produce alla data in cui il recesso viene intimato, di tal che la durata del processo perde importanza.

Nel contratto a termine, invece, essendo prevista la conversione del rapporto e la riammissione in servizio del lavoratore, con efficacia *ex tunc* e, quindi, la ricostruzione del rapporto, ai fini della determinazione del danno, la durata del processo viene ad assumere un'importanza fondamentale, posto che l'entità del danno è diretta-

mente proporzionale alla durata del processo, nel senso che quanto più tempo il lavoratore dovrà attendere per ottenere una sentenza favorevole, tanto maggiore sarà il danno che andrà a subire.

In questo senso è evidente che la norma di cui all'art. 32 L. 183/2010, omettendo di dare rilevanza alle lungaggini processuali e "contenendo" ingiustificatamente l'importo risarcibile, finisce per farne pagare il costo solo all'incolpevole lavoratore.

Se i criteri dei cui all'art. 8 L. 604/1966 hanno senso con riferimento a quelle situazioni nelle quali manchi il diritto al ripristino del rapporto, non ne hanno alcuno rispetto a quelle nelle quali l'ordinamento riconosca al lavoratore il diritto alla conversione, nelle quali ci si deve doverosamente porre il problema di chi debba ripagare il lavoratore per ciò che abbia perduto (retribuzione e contributi) *medio tempore* e cioè nel tempo necessario all'accertamento giudiziale dell'illegittimità del termine.

Per effetto della novella, se fino ad oggi il datore di lavoro, al pari del lavoratore, aveva interesse ad una sollecita definizione del giudizio, per evitar di dover pagare – a partire dall'atto di messa in mora – tutte le retribuzioni maturate fino alla scadenza e soprattutto i contributi previdenziali, da ora in poi sarà incentivato ad avere un comportamento dilatorio ed ostruzionistico e a ritardare, con ogni mezzo, il momento della definitiva pronuncia, potendo la sua condotta rilevare "ed essere sanzionata" solo nella misura del risarcimento massimo previsto dalla norma, pari, nel caso di specie, ad un'indennità onnicomprensiva non superiore a 6 "mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto".

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 cit., se il lavoratore – dopo la sentenza accertativa dell'illegittimità del termine – avesse rinunciato ai contributi previdenziali, la sua rinuncia non sarebbe stata opponibile all'Istituto di previdenza, in ragione della natura indisponibile di quel diritto. Oggi, invece, è lo stesso legislatore che, con la norma in commento, ha finito per "declassare" il diritto all'accredito dei contributi, rendendo "disponibile" ciò che prima non era tale, finendo per provocare al lavoratore un danno che, com'è facile intuire, è ancor più grave della stes-

sa perdita della retribuzione.

Né può sfuggire che il trattamento riservato dall'art. 32 L. 183/2010 ai lavoratori assunti a termine, nel caso in cui venga accertato il loro diritto alla conversione del rapporto, non è stato esteso dalla novella ad altre categorie di dipendenti, il cui rapporto sia parimenti temporaneo e comunque precario, benché, sotto il profilo dei tempi e della procedura di impugnazione, siano stati trattati dal legislatore in maniera identica.

Sempre in punto di violazione dell'art. 3 Cost., va, infine, sottolineato come, argomentando dalla lettera del 7° comma dell'art. 32 L. 183/2010, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza si è già sostenuto che il 5° ed il 6° comma della medesima disposizione di legge siano applicabili solo ai giudizi pendenti in primo grado. Da ciò deriva che il lavoratore la cui causa penda in appello o in Cassazione si ritrova a beneficiare di un trattamento di miglior favore rispetto a quello assicurato al lavoratore il cui giudizio sia ancora pendente in primo grado, determinando un inammissibile disparità.

Altre norme che, ad avviso del giudice, appaiono violate dall'art. 32 della L. 183/2010 sono quelle di cui agli artt. 24, 101, 102 Cost..

Il legislatore della L. 183/2010, senza dettare una norma di interpretazione autentica, stravolgendo le regole più elementari del nostro ordinamento giuridico, ha espressamente previsto che la novella retroagisca i suoi effetti, fino addirittura alla L. 230/1962, non più in vigore dal 2001.

L'art. 32 L. 183/2010 viola anche gli artt. 117, 11 e 111 Cost..

Com'è noto, per la Consulta, nel caso di contrasto di una norma nazionale con una norma CEDU, il giudice, se non è in grado di comporlo in via interpretativa, è tenuto a

sollevare la questione di costituzionalità, spettando al Giudice delle leggi il compito di dichiarare "l'illegittimità costituzionale della disposizione interna", laddove il contrasto sia "determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a quello garantito dalla norma CEDU".

Ebbene, considerato che per la Corte europea il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo, sancito dall'art. 6 della CEDU, vietano l'interferenza del legislatore nella amministrazione della giustizia, quando sia destinata ad influenzare l'esito della controversia, salvo che vi siano motivi interpretativi di ordine generale, poiché, nella specie, mancano proprio quei "motivi imperativi di interesse generale" che avrebbero potuto giustificarla, appare evidente l'illegittimità della norma di cui all'art. 32, co. 5, 6 e 7, nella misura in cui cancella, con efficacia retroattiva, una parte rilevante di diritti (il risarcimento effettivo e la regolarizzazione previdenziale del rapporto) comunque riconosciuti al lavoratore dalla previgente normativa.

Oltre non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità innanzi illustrata è da ritenere anche rilevante nel giudizio *de quo*, in quanto solo l'espulsione dall'ordinamento giuridico, per effetto dell'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, dell'art. 32, co. 5, 6 e 7, sarebbe in grado di consentire al lavoratore ricorrente di beneficiare della regolarizzazione della sua posizione contributiva e del risarcimento "effettivo" del danno subito, nella misura delle retribuzioni maturate, a netto dell'*aliunde perceptum*, per il periodo successivo alla lettera di messa in mora.

La Redazione



MEDIAZIONE ASSISTITA E CONTROVERSIE DI LAVORO

Composizione della lite dinanzi ad un soggetto terzo, mediazione e conciliazione ed arbitrato nei processi civili e del lavoro

Uno degli imperativi del nostro legislatore negli ultimi tempi sembra essere quello dell'attuazione di una semplificazione ad ampio raggio del sistema processuale.

Le esigenze di riduzione della mole del contenzioso sono state al centro di molteplici interventi, tra i quali spiccano l'introduzione del tentativo di mediazione nel processo civile, ad opera della legge n. 28/2010 ed in ultimo la modifica dell'art. 410 c.p.c., attuata dall'art. 31 della legge n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) che ha reso facoltativo l'esperimento del tentativo di conciliazione nel rito del lavoro.

Quanto al primo di tali interventi, è noto che l'istituto della mediazione è da tempo utilizzato nei Paesi anglosassoni, i quali considerano l'ADR, *Alternative Dispute Resolution*, un mezzo efficace per la riduzione del contenzioso che, nell'80-90% dei casi, conduce ad una pronta risoluzione della controversia. Di contro, la riformulazione dell'art. 410 c.p.c. manifesta una chiara finalità deflativa del contenzioso, preso atto dell'effettiva quanto incontestabile inutilità, nella maggior parte dei casi, dell'obbligatorietà del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro, divenuto meramente ultroneo dell'iter processuale, comportando solo una protrazione ulteriore dei tempi dello stesso.

In tale ottica, la facoltizzazione dell'impiego di tale strumento, rimessa alla volontà delle parti, fatta eccezione per i casi in cui vi siano dei contratti di lavoro certificati, la riformulazione dell'art. 410 c.p.c. ed il corrispettivo potenziamento del ruolo della conciliazione ed arbitrato

ex art. 413 c.p.c., si pone in stretta connessione con un altro istituto di recente introduzione nel processo civile, ovvero la mediazione assistita. Infatti la stessa previsione nel rito del lavoro del potenziamento dello strumento dell'arbitrato nella composizione della controversia, secondo le modalità di cui agli artt. 412 e 412-quater c.p.c., costituisce ulteriore aspetto di quell'intento semplificativo e deflativo del processo del lavoro dell'intervento legislativo in analisi, supportato dall'efficacia vincolante del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 1372 e 2113 c.c. nonché dalla possibilità per le parti di inserire preventivamente nel contratto di lavoro delle clausole compromisso-

rie, che prevedano la devoluzione di eventuali controversie al Collegio arbitrale, purché possano formare oggetto di convenzione d'arbitrato.

Peraltro non ci si può esimere dal rilevare che, laddove il legislatore avesse voluto manifestare la volontà di estendere l'applicazione della mediazione al processo del lavoro, di certo ne avrebbe fatto menzione nel disposto di cui all'art. 2113 cod. civ. che è norma di riferimento in materia. Difatti, come è noto, al comma 4 dell'art. 2113 c.c. vengono enunciati i casi in cui è esclusa l'impugnabilità di rinunce e transazioni - disposizione che tutt'oggi si limita ai soli casi di conciliazione ex artt. 185, 410 e 411 c.p.c. - nulla prevedendo in

merito alla mediazione.

Tali precisazioni rendono chiari i punti di intersezione e possibile sovrapposizione, che potrebbero determinarsi tra i due istituti suddetti e comportare problematiche di compatibilità ed applicabilità nel processo del lavoro.

Alla luce di ciò risulta quantomeno evanescente il rapporto che si venga a determinare tra gli istituti della conciliazione, arbitrato e la mediazione assistita introdotta nel processo civile. Difatti, sebbene la mediazione s'ispiri ai principi della composizione della lite dinanzi ad un soggetto terzo, già presenti nella conciliazione ed arbitrato nel processo del lavoro, la sua coesistenza con questi ultimi risulta concretamente difficoltosa e sterile.

La previsione di un ulteriore mezzo di composizione extragiudiziale, privo di quei caratteri peculiari e distintivi della conciliazione ed arbitrato, ideati in funzione della specificità del processo del lavoro, potrebbe dunque comportare paradossalmente un'ingiustificata protrazione dei tempi processuali, contravvenendo alle finalità cui tendono sia la riforma attuata dal Collegato lavoro, quanto l'introduzione della mediazione nel processo civile.

Di conseguenza, pur in assenza di una espressa esclusione dell'applicazione della mediazione assistita alle controversie di lavoro, lacuna sulla quale si attendono interventi giurisprudenziali di merito, ad oggi ci si chiede se alla proliferazione dei necessari interventi del legislatore non debba seguire una opportuna, quanto irrinunciabile opera armonizzatrice del medesimo.

Tiziana V. de Virgilio



FASE ISTRUTTORIA e CONSULENZA TECNICA

Al fine di addivenire alla sua decisione il giudice può avvalersi, per acquisire la cognizione dei fatti, dei mezzi di prova che rivestono un ruolo essenziale per lo svolgimento del processo.

Sono mezzi di prova: quella documentale, la querela di falso, il giuramento, la confessione, l'interrogatorio formale e libero, la verifica della scrittura privata, la testimonianza, l'ispezione, l'esibizione, il rendimento dei conti e la consulenza tecnica.

Quest'ultima, per dottrina e giurisprudenza unanimi, è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale vi ricorre quando risulta necessario, per accertare i fatti del procedimento, l'impiego di conoscenze tecniche o scientifiche particolari che vanno al di là della cultura media.

La C.T.U. è uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall'*onus probandi* gravante su di esse e può contenere elementi idonei a formare il convincimento del giudice.

Nella prassi la consulenza tecnica viene spesso impiegata per accertare fatti controversi ed è considerata un mezzo di prova soggetto al prudente apprezzamento del giudice.

Pertanto, il suo espletamento deve considerarsi un vero e proprio diritto per le parti.

Il giudice può avvalersi d'ufficio della C.T. pur non essendo mai obbligato a farlo. Infatti il ricorso all'ausilio di un consulente tecnico implica soltanto una integrazione delle conoscenze del giudice, il quale non si spoglia affatto dei propri poteri decisori.

Invero, come ha statuito la Suprema Corte di Cassazione (9922/2001): *"il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dai c.t.u. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito"*.

Peraltro le valutazioni espresse dal C.T.U., non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata.

L'attività del consulente può consistere o in una mera assistenza al giudice nelle udienze, o allo svolgimento di vere e proprie indagini.

Il Giudice Istruttore nomina con ordinanza il consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale quest'ultimo deve comparire.

A norma dell'art. 61, comma 2 c.p.c. la scelta del consulente tecnico viene effettuata tra le persone iscritte in albi speciali divisi per categorie e competenze.

Tale ordinanza, viene notificata al C.T. a cura della Cancelleria con l'invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Nel caso in cui il consulente non voglia accettare l'incarico o intenda astenersi, deve fare istanza al giudice che l'ha nominato, almeno 3 giorni prima dell'udienza di comparizione.

All'udienza fissata, il consulente deve giurare il bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli sta per essere affidato, ex art. 193 c.p.c.. Sarà il giudice a formulare i quesiti a cui o stesso dovrà rispondere e ad assegnargli i termini per il deposito della relazione.

Dopo aver espletato la sua attività il consulente deve redigere una relazione nella quale inserire anche le osservazioni e le istanze delle rispettive parti.

In *extrema ratio*, il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e per gravi motivi la sostituzione del C.T.U.. D'altro canto le parti possono nominare un proprio consulente di parte o possono riservarsi di farlo entro un termine fissato dal giudice.

Vincenza Balzano



Stop della Cassazione agli annullamenti della Sacra Rota

Il matrimonio, definito dal giureconsulto romano Erennio Modestino *"nuptiae sunt mari set feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio"* si sostanzia nell'unione dell'uomo e della donna comportante una loro completa comunanza di vita, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello spirituale.

L'invalidità del matrimonio costituisce la situazione patologica del matrimonio come atto che risulta viziato *ab origine*.

Forme di invalidità del matrimonio sono tradizionalmente considerate l'inesistenza, la nullità e l'annullabilità.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha espressamente enucleato, quale autonoma ipotesi di invalidità dell'atto matrimoniale la simulazione.

L'art 123 cod. civ. stabilisce che ciascuno dei coniugi potrà impugnare il matrimonio quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

Abitualmente si ritengono essenziali ai fini del riscontro del vincolo matrimoniale gli obblighi attinenti alla coabitazione o, più in generale, quelli volti ad integrare quella *communio vitae omnis* quale contenuto tipico del rapporto coniugale.

Con la dichiarazione di nullità del Sacramento del Matrimonio si intende il riconoscimento legale ad opera del Tribunale ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico cattolico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio.

La somministrazione del sacramento matrimoniale non ha l'effetto di unire i coniugi in un vincolo davanti a Dio, se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano da un matrimonio religioso e di farlo insieme all'altro coniuge.

Questi impegni riguardano principalmente i cosiddetti *tria bona matrimonii*, ovvero *bonum sacramenti* (indissolubilità del vincolo coniugale), *bonum prolis* (apertura alla nascita di figli), *bonum fidei* (accettazione del vincolo esclusivo di fedeltà all'altro coniuge), ma si considerano anche l'accettazione della sacramentalità del vincolo ed il cosiddetto *bonum coniugum*.

Recentemente la prima sezione della Cassazione con sentenza n. 1343 ha stabilito che *"non sono annullabili i matrimoni a lungo termine"* automaticamente.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una signora veneta il cui matrimonio era stato annullato dalla Sacra Rota nel marzo 2001 per assenza di figli.

In particolare il marito chiedeva che la sentenza della Chiesa venisse delibata dallo Stato, a seguito della decisione ottenuta dalla Corte d'appello di Venezia nel giugno del 2007.

Avverso tale sentenza faceva ricorso la moglie la quale sosteneva che, alla luce della convivenza ventennale dei coniugi era impossibile che la donna avesse potuto simulare l'esclusione di uno dei *"bona matrimonii"*.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso della signora sostenendo che *"la sentenza impugnata presenta il vizio denunciato nel motivo di ricorso per aver considerato in linea di principio non ostativa alla deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio"*.

Il ricorso è stato accolto ed è stata cassata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia poiché in contrasto con gli artt. 123 cod. civ. e 29 della Costituzione che tutela la famiglia.

Secondo i giudici di legittimità, dopo la celebrazione delle nozze, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito.

Claudia Di Bitetto

Contrattazione collettiva e sindacati

Necessarietà del potenziamento del ruolo degli Enti Bilaterali

Prima di esaminare le problematiche relative al sistema della bilateralità è necessario esaminare in maniera più generale la qualità delle relazioni sindacali nel mezzogiorno ed in Puglia in particolare.

E' evidente che nel mezzogiorno di Italia le relazioni sindacali nel comparto della piccola e media industria e nell'artigianato hanno avuto un andamento altalenante con dei momenti di particolare attivismo dovuto a situazioni contingenti come la stipula degli accordi di gradualità seguiti da fasi molto lunghe di totale assenza di ogni tipo di relazione.

Le motivazioni sono essenzialmente due: quella della scarsa rappresentatività delle associazioni imprenditoriali verso le imprese e la debolezza del sindacato verso i lavoratori di questi comparti (il più delle volte l'intervento del sindacato avviene solo quando il lavoratore viene licenziato).

Si può tranquillamente affermare che il sindacato in Puglia ha un ruolo più vertenziale che contrattuale.

Questa situazione tra l'altro già determina la creazione di "gabbie salariali" tra le retribuzioni del centro-nord e quelle meridionali, dovuta essenzialmente proprio alla assenza di una contrattazione di secondo livello. Tale stato di cose viene mitigato dal fatto che i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro prevedono una aliquota di aumento programmato nel caso in cui non ci sia una contrattazione territoriale. In genere siamo in presenza di un aumento del 7% su base quadriennale.

Un altro dato significativo rinviene dal mancato ricono-

scimento per i consulenti del lavoro del ruolo di parte sociale. Per tale ragioni questi ultimi, infatti, non incentivano le imprese alla applicazione dei CCNL, limitandosi ad una applicazione della parte economica degli stessi piuttosto che a quella normativa.

Questa situazione assume un carattere ancor più disruptivo in una fase di crisi come quella attuale.

Sebbene sarebbe opportuno un aumento dei livelli salariali per incentivare la domanda interna, tuttavia così facendo si produrrebbe un ulteriore incremento dei costi di produzione che renderebbe ancor meno concorrenziali i nostri prodotti.

Occorrerebbe piuttosto una riduzione del prelievo fiscale a carico delle imprese e dei lavoratori non attuabile a causa dell'esosità del debito pubblico nazionale.

Una soluzione ipotizzabile sarebbe quella di incrementare la fiscalizzazione degli aumenti derivanti dalla contrattazione di secondo livello. E' infatti indubbio che solo quest'ultima possa individuare compiti e funzioni a favore degli enti bilaterali aderenti alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del proprio territorio e, attraverso gli enti bilaterali, la mutualizzazione delle prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori da poter utilizzare in momenti di crisi aziendali o assenze da parte dei lavoratori.

Qui entra in gioco il ruolo degli Enti Bilaterali che, nati soprattutto in edilizia per pagare alcune prestazioni ai lavoratori del settore, si sono estesi ad altri settori come l'artigianato, il turismo ed il commercio.

In proposito, tuttavia, sus-

stano in seno ai sindacati dei contrasti di fondo.

Da un lato la CISL che, nello spirito della concertazione, insiste per una istituzionalizzazione degli Enti Bilaterali -facendo assumere a questi ruoli diversi da quelli per cui sono stati costituiti (come per esempio l'attestazione della regolarità contributiva nell'edilizia), affinché attuino politiche attive del lavoro, diventando punto di contatto tra la domanda e l'offerta di occupazione, ovvero si rendano garanti, in materia di sicurezza, delle imprese "in regola" esonerando queste ultime dalle visite ispettive di altri organi dello stato.

Dall'altro la CGIL ripropone il ruolo di ente come fondamentale all'interno dei compiti definiti e soprattutto demandati dai CCNL.

Si ritiene che gli Enti Bilaterali debbano costituire essenzialmente uno strumento di gestione del salario attraverso la mutualizzazione delle prestazioni a favore delle imprese da poter utilizzare in momenti di crisi e dei lavoratori in caso di assenze o in altri casi quali malattia, cassa integrazione, maternità ed eventuali prestazioni socio-sanitarie dovute alla riduzione di prestazioni da parte del servizio sanitario nazionale a favore soprattutto di donne e lavoratori di attività usuranti, nonché delle loro

famiglie.

Inoltre gli Enti Bilaterali potrebbero gestire forme di micro credito a favore di imprese e lavoratori, tipo cessione del quinto del salario ovvero la formazione dei lavoratori e delle imprese diventando interlocutori sul territorio degli Istituti professionali nel rapporto tra scuola e sistema produttivo o anche intervenire in prima istanza nelle vertenze di lavoro tra imprese e lavoratori.

L'Ente Bilaterale dell'Artigianato, in una logica europea, potrebbe estendere la sua rappresentanza, facoltativa, anche alle piccole imprese fino a 16 dipendenti e gradualmente avviare politiche attive del lavoro.

Tutto questo porta ad una inevitabile istituzionalizzazione degli Enti Bilaterali che richiede un confronto con tutte le istituzioni politiche e sociali presenti sul territorio quali Regione, Province, ASL, INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro e preveda anche la gestione di risorse pubbliche.

Il ruolo maggiore delle parti sociali, a fronte di risorse pubbliche messe a disposizione comporterebbe un vantaggio per le imprese con una riduzione ed una programmazione dei costi a vantaggio dei lavoratori che usufruirebbero di maggiori garanzie retributive e sociali.

Stefano Maggipinto

petpaolo@tiscalinet.it



porte • finestre legno e legno/alluminio

P. & P. di Paolo Petrafesa
Via Amsterdam, 12
70052 Bisceglie [Ba] Italy
Tel. e Fax 080.3993050

Part. I.V.A.: 05283940723
Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D



Ordine degli Avvocati di Trani

MEDIACONCILIAZIONE

Relazione sulla riunione con il Ministro del 13 gennaio 2011

di Francesco Logrieco*

Il 13 gennaio 2011, presso il Ministero di Giustizia, si è tenuta la riunione convocata dal Ministro Angelino Alfano, alla quale hanno partecipato i presidenti dei sette Ordini distrettuali più importanti (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino) e delle Unioni Regionali degli Ordini Forensi.

Gli Ordini pugliesi sono stati rappresentati dall'avv. Emanuele Virgintino (C.O.A. Bari) e dall'avv. Angelo Esposito (Unione Regionale).

La convocazione del Ministro è stato un fatto importante, perché ha significato il recupero del rapporto con l'Avvocatura istituzionale, che era stato pregiudicato dalla durissima contestazione subita dallo stesso Ministro durante il suo intervento nel Congresso di Genova.

Per aggiornare gli Iscritti sul contenuto della riunione ministeriale, riporto i passaggi più importanti del report pervenuto dall'avv. Virgintino. "Il Ministro ha introdotto i lavori e ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto a consultare soltanto gli Ordini più numerosi e non anche gli altri Ordini né le Associazioni forensi maggiormente rappresentative, né lo stesso O.U.A. in quanto, con riferimento ai temi da trattare, intendeva avere un quadro preciso del grado di preparazione degli Ordini in relazione alla prossima entrata in vigore della nota Legge sulla Mediazione e conciliazione.

Era presente, anche il Capo dell'Ufficio legislativo del Mini-

stero della Giustizia, Cons. Augusta Iannini (come a tutti noto, ispiratrice e ferma sostenitrice della legge in questione) e Dirigenti del Ministero.

Il Presidente Alpa è intervenuto per primo, ringraziando il Ministro per la disponibilità all'ascolto mostrata con la convocazione della riunione, chiarendo che l'Avvocatura non è contraria, in linea di principio, a questa legge ma che, come stabilito dal Congresso nazionale forense, sono indispensabili alcuni aggiustamenti e, certamente, è necessario un differimento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Il Presidente, infatti, ha messo in rilievo le oggettive esigenze non ancora soddisfatte che impediscono l'attuazione della normativa sulla conciliazione e le obiezioni che il CNF aveva già sollevato in ordine alla costituzionalità delle regole e alla emarginazione del difensore.

Hanno, quindi, preso la parola molti dei Presidenti e il sottoscritto.

Il leit-motiv di tutti gli interventi, assai puntuali e assolutamente in linea con la mozione approvata dal Congresso Nazionale Forense di Genova, è stato, sotto il profilo tecnico (preziosa, in tal senso, la relazione del Presidente dell'Ordine di Milano, Avv. Paolo Giuggioli):

- la verifica di numerosi aspetti d'incostituzionalità;
- la modifica della legge con la previsione della non obbligatorietà del ricorso alla mediazione;
- la previsione della assistenza tecnica obbligatoria del difensore Avvocato;
- la previsione della competenza territoriale;
- l'abolizione delle connes-

sioni con il processo, che non siano il frutto dell'accordo congiunto delle parti;

- la graduale applicazione della legge in riferimento alle materie coinvolte, con la previsione di una fase sperimentale.

Ferma tale premessa, quale indispensabile presupposto per l'adesione della Avvocatura alla legge, si è messa in rilievo la necessità del differimento dell'entrata in vigore della legge, giustificato dall'impreparazione degli Ordini in relazione a:

- **reperimento dei luoghi idonei dove svolgere gli incontri di mediazione** (come noto, la legge prevede che essi debbano svolgersi, di preferenza, all'interno dei Palazzi di Giustizia): tutti hanno rilevato le numerose difficoltà incontrate per conseguire tale obiettivo, stanti le scarsissime disponibilità di spazi all'interno dei tribunali;

- **reclutamento dei conciliatori**: è stato, opportunamente, segnalato che la sicura, enorme mole degli affari da trattare (in considerazione dell'ampissimo raggio di azione della legge), richiede, specialmente negli ambiti territoriali più grandi, un significativo numero di conciliatori che, nel frattempo, bisogna formare;

- altri problemi connessi, genericamente, alla **manca di personale** e di risorse nonchè alla difficoltà, per gli Ordini (e, quindi, per gli Organismi di conciliazione) di dotarsi delle **polizze assicurative richieste dalla legge**.

Molto opportunamente, il Presidente dell'Ordine di Roma, Avv. Antonio Conte, ha sottolineato come queste emergenze, nei Fori di maggio-

ri dimensioni, presentano aspetti problematici, la cui risoluzione importa per gli Ordini interessati uno sforzo operativo e finanziario enorme che grava sugli Avvocati, senza spese per lo Stato. Per quanto riguarda l'Ordine di Bari, ho aggiunto che, in base ai dati empirici in mio possesso, saremmo pronti, per la data di entrata in vigore (a regime) della normativa in questione, prevista per il 20 marzo 2011, a far fronte alle necessità organizzative che la legge rende indispensabili.

Questo, non certo al fine di fare bella figura o di voler passare per i primi della classe, ma per scongiurare ogni possibile accusa di colpevole inerzia e, quindi, di responsabilità dell'Avvocatura per l'eventuale cattivo funzionamento della legge e per evitare che la gestione di un Istituto di così rilevante impatto per la giustizia civile, possa essere considerato terra di conquista da parte di chi intende utilizzare questa legge come un'eccellente occasione per un interessantissimo "business", con il rischio (come è stato acutamente osservato dal Presidente dell'Ordine di Palermo, Avv. Enrico Sanseverino) della commercializzazione della giustizia civile o, peggio (come messo in rilievo, drammaticamente, dal Presidente dell'Ordine di Napoli, Avv. Francesco Caia), della infiltrazione di capitali illeciti.

Ho, inoltre, rappresentato che gli Avvocati sono ben consapevoli della utilità della conciliazione, tanto da praticarla, costantemente, in ogni controversia ad essi affidata.

* Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani

XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

"On.le Ministro le presento l'Avvocatura Italiana"

Con queste parole il Presidente dell'OUA, avv. Maurizio De Tilla, ha esordito dinanzi al Ministro Alfano, intervenuto al XXX Congresso Nazionale Forense svoltosi a Genova dal 25 al 28 novembre 2010, che ha visto la partecipazione di 2500 avvocati, tra delegati e congressisti, e di 160 ordini professionali.

Il Ministro si è trovato di fronte un'avvocatura ostile, perché tradita dalle mancate promesse di una celere approvazione della riforma dell'ordinamento professionale attesa dal lontano 1933, ferita dai tanti provvedimenti tampone vanamente emanati con il proclama di risolvere i mali della giustizia, profondamente segnata dalla indifferenza della politica che quando ha legiferato sui temi della giustizia non ha sentito la necessità di interloquire preventivamente con l'Avvocatura.

Tutti questi sentimenti hanno animato la nutrita platea degli avvocati che, non più disposti a sacrificare i principi ispiratori della professione forense e ad accettare supinamente le determinazioni della politica, hanno reagito con una inflessibile determinazione, probabilmente inattesa dallo stesso Guardasigilli.

Tanti gli argomenti sul tavolo di discussione dell'assemblea. Due in particolare i temi che hanno animato il dibattito congressuale: la Media Conciliazione e il regolamento emanato dal CNF sulle specializzazioni.

In ordine alla Media Conciliazione i delegati dei Consigli degli Ordini della Puglia hanno presentato una mozione (successivamente confluita in quella approvata all'unanimità e per acclamazione dal Congresso), con la quale si è chiesto, preliminarmente, al Governo l'abrogazione del D.lgs. n. 28/2010, in quanto lesivo dei diritti del cittadino al giusto processo; in subordine, l'abrogazione, dell'obbligatorietà del ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità della azione, nonché la obbligatorietà della presenza dell'avvocato come garanzia di tutela dei diritti.

La posizione degli Ordini Pugliesi ha trovato ampia condivisione presso gli altri ordini professionali, anch'essi redattori di mozioni di ugual tenore, a dimostrazione della consapevolezza da parte dell'intera Avvocatura che la Media Conciliazione determinerà, come precisato dal Presidente dell'Oua Maurizio De Tilla, un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino, un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, una maggiore dilatazione dei tempi per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice, costituendo così un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente. Senza tralasciare le censure sulla imprecisata figura professionale del mediatore, per il quale non è richiesta una specifica competenza giuridica, quantunque potrebbe formulare una pro-

posta che, se non accettata, produrrebbe effetti penalizzanti per la successiva difesa giudiziaria del cittadino.

Secondo il segretario generale dell'Associazione nazionale forense, Ester Perifano, dal Ministero della Giustizia "è partito il più articolato tentativo di smantellamento della giurisdizione pubblica degli ultimi anni: dalla delega sulla conciliazione all'intervento sul processo con l'ausiliario del giudice e la motivazione a pagamento".

Sennonché l'intervento del Ministro ha cancellato ogni dubbio in ordine all'eventualità di un ripensamento del Governo sull'entrata in vigore del D.lgs. n. 28/2010: l'On.le Alfano è apparso fermamente convinto che i problemi della giustizia civile possano essere risolti ricorrendo a strumenti alternativi alla giurisdizione, evidenziando che "in un sistema inefficiente, ogni investimento in più, rappresenta uno spreco di risorse. Il problema non si risolve mettendo più soldi negli uffici".

Ad ogni buon conto il Ministro si è congedato dall'"arena" degli avvocati sollecitando a breve termine un incontro tra i rappresentanti dell'Avvocatura (C.N.F. e O.U.A.) e le forze politiche di maggioranza ed opposizione per discutere dei seguenti temi: patto di quota lite, minimi tariffari, facoltatività della mediazione, approvazione complessiva dei due provvedimenti (riforma ordinamento professionale e media conciliazione).

Altrettanto animato, questa volta all'interno della Avvocatura, è stato il dibattito in ordine al regolamento sulle specializzazioni approvato dal CNF e destinato ad entrare in vigore a partire dal prossimo giugno.

L'Assemblea, dopo ampio e vivace dibattito tra i Delegati ha votato a maggioranza una mozione con la quale ha chiesto al C.N.F. la revoca del Regolamento, per aprire un tavolo di discussione sull'argomento con tutte le componenti dell'Avvocatura, sia Istituzionali che associative.

Infine la cronaca dell'evento non può prescindere dal ringraziamento per l'infaticabile lavoro svolto dall'avv. Antonio Giorgino, Vice Presidente dell'OUA ed illustre delegato dell'Ordine di Trani, che, con impagabile entusiasmo, ha partecipato sino all'alba ai lavori della Commissione verifica mozioni, impegnato in una complessa opera di sintesi e coordinamento tra le varie proposte presentate dagli ordini ed associazioni presenti al Congresso.

L'infaticabile lavoro dell'avv. Giorgino rappresenta un monito per tutti i giovani avvocati affinché vivano la professione e le istituzioni forensi con passione e dedizione sempre crescenti.

Tiziana Carabellese

Lettera al Presidente Logrieco di Domenico Monterisi

"Caro Francesco,

sento la necessità di ringraziare Te e gli altri Colleghi dell'Ordine di Trani per la bellissima esperienza appena vissuta nel corso del burrascoso, ma non per questo meno interessante, Congresso Nazionale Forense di Genova e per gli auguri formulati sul sito dell'Ordine per la mia fresca nomina quale componente dell'assemblea dell'OUA. (...)

Il Congresso Nazionale ha messo a nudo le forti divisioni che affliggono l'avvocatura, acuite sicuramente dal pauroso momento di crisi economica e, ancor più, di valori, che sta vivendo la società in cui operiamo. E' emerso altresì che alcune scelte eseguite dal Legislatore (in particolare in materia di media-conciliazione e di progetti di soluzione della crisi della giustizia civile) ovvero dal C.N.F. (regolamento delle specializzazioni), non essendo state per nulla concordate con l'avvocatura di base, abbiano provocato un generalizzato mal contento sfociato nei poco edificanti episodi di intolleranza (vedi l'esibizione del famigerati cartellini rossi) verificatisi negli ultimi due giorni di lavoro.

La rilevanza anche mediatica di tali episodi ha offuscato la parte migliore e più alta del Congresso, che ha visto eminenti relatori discutere di diritti umani e del ruolo sociale dell'avvocatura. Altrettanto interessante è stata la relazione del Prof. Uckmar dedicata alle ripercussioni sulla nostra professione della crisi economica.

Ho molto apprezzato, infine, la presentazione dei rapporti dedicati alle donne ed ai giovani nell'avvocatura, che ha visto fra i relatori anche l'Avv. Luigi Pannarale del nostro Ordine, Professore di Sociologia del Diritto presso l'Università di Bari.

Tornando alle note dolenti, le giornate di Genova hanno segnalato il diffuso disagio dei partecipanti al Congresso derivante dalla contrapposizione tra i due organismi di governo dell'Avvocatura e dei due loro massimi rappresentanti. E questa apparenza di divisione - se non addirittura di scontro - ha consentito per un verso al ministro Alfano di impartire lezioni agli avvocati, rimproverandoci per il tempo impiegato per elaborare un progetto condiviso di riforma, e per altro e più preoccupante verso ha stimolato la gazzarra da stadio che ha caratterizzato le ultime fasi del Congresso. E' chiaro a tutti che la divisione (e persino la sua semplice apparenza) fra le varie componenti dell'Avvocatura è oltremodo deleteria e consente a chiunque di poter affermare che non si può prendere sul serio la nostra categoria.

Mi auguro che la travagliata approvazione della mozione finale che impegna il CNF a revocare il criticatissimo regolamento sulle specializzazioni, frettolosamente approvato prima della definitiva promulgazione della riformata legge professionale, possa rappresentare un nuovo punto di partenza per la discussione di temi così importanti e così sentiti dalla base. In primo luogo, perché potrà evitare l'intervento giurisdizionale sollecitato da alcuni Colleghi del Foro di Roma, che hanno impugnato il regolamento innanzi il Tar Lazio, intervento giurisdizionale che potrebbe avere gravi e nefaste conseguenze, ove dovesse essere affermato in via giudiziaria il principio secondo cui il CNF sarebbe privo di potestà regolamentare. In secondo luogo, perché costituirà l'occasione per meglio definire (perché poi siano effettivamente rispettati) i confini di operatività dell'organo istituzionale rispetto a quello politico e viceversa. Infine, perché in futuro le istanze della base dovranno essere ascoltate e tenute nella dovuta considerazione, prima dell'approvazione di importanti atti normativi e non dopo la contestazione poco elegante alla quale tutti abbiamo assistito.

A quest'ultimo proposito, di fronte agli imbarazzanti atteggiamenti di intolleranza, tenuti da alcuni partecipanti al congresso, non posso che ripetere quanto più volte ha ripetuto l'amico Mario Malcangi, in quei giorni, citando il noto aforisma di Voltaire "non sono d'accordo con te, ma darei la vita per consentirti di esprimere le tue idee".

Di questo insegnamento, soprattutto noi avvocati, dovremmo far tesoro, ma purtroppo ciò non sempre è avvenuto a Genova, dove la scortesia di pochi ha macchiato un congresso, che per molte altre, più nobili, ragioni dovrà essere ricordato. Ti abbraccio".

Ricevibilità da parte del Notaio di disposizioni lesive della legittima

Con il testamento, il *de cuius* esprime liberamente la propria volontà disponendo delle proprie sostanze.

Il Notaio, a sua volta, ha l'onere di evidenziare al testatore le regole formali e sostanziali alle quali bisogna attenersi in quanto, ai sensi dell'art. 28 L. 89/1913, c.d. legge Notarile, il Notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.

Si è affermato in dottrina che egli intervenga *extra partes* e non *super partes* onde distinguere il suo atto da quello autoritativo, così che il Notaio è Pubblico Ufficiale *quoad officium* ma non *quoad effectum* (Giacobbe). La commistione di funzione pubblica ed attività libero-professionale implica un delicato equilibrio di interessi a volte coincidenti, a volte contrapposti.

Ai sensi dell'art. 457 co. 3 c.c. il diritto alla legittima non può essere in alcun modo pregiudicato dalle disposizioni testamentarie. L'azione di riduzione prevista dall'art. 554 c.c. costituisce una sanzione rispetto alla violazione della legittima ex art. 457 co. 3 c.c..

Dottrina e giurisprudenza prevalente ritengono valide, ancorché impugnabili con l'azione di riduzione, le disposizioni lesive della quota riservata ai legittimari; l'esperimento vittorioso della suddetta azione determinerebbe un'inefficacia relativa, cioè limitata al legittimario leso, della detta disposizione, rendendola così inoperante nei suoi confronti.

L'obiettivo dell'azione di riduzione è riparare ad una lesione quantitativa dei diritti del legittimario consentendogli di ottenere la *pars bonorum* mancante.

Il principio di intangibilità della legittima è confermato e specificato dall'art. 549 c.c. il quale vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme relative alla divisione ereditaria. Si discute se le disposizioni testamentarie che gravino con pesi e condizioni i diritti dei legittimari siano nulle o inefficaci.

Si ritiene che la tutela predisposta dall'art. 549 c.c. è più forte di quella prevista dall'azione di riduzione, dal momento che non occorre che il legittimario agisca in giudizio per far valere la nullità (o l'inefficacia) dei pesi o delle condizioni apposte, in quanto la sanzione opera *ipso iure*. Il legittimario potrà non tenere conto o rifiutare l'eventuale richiesta della obbligazione impostagli.

In conclusione, si ritengono ricevibili per il Notaio le disposizioni lesive della legittima viste anche le numerose deroghe al principio dell'intangibilità. Oltre quelle previste dall'art. 549 c.c. in materia di divisione, si possono menzionare la cautela sociniana ex art. 550 c.c. (lascito eccedente la disponibile), il legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c. e i diritti di uso ed abitazione ex art. 540 c.c. (i quali gravano sulla disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente, sulla quota riservata ai figli).

Sergio Di Bitetto

Mantenimento di figli maggiorenni

La Cassazione grava il genitore dell'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne anche in caso di matrimonio se non economicamente indipendente

Nel capo IV, titolo VI, libro I del codice civile vi sono due articoli che disciplinano i doveri dei coniugi nei confronti dei loro figli (art. 147) ed il concorso degli oneri patrimoniali che ne derivano (art. 148).

L'art 147 c.c. stabilisce che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

L'art 148 c.c., invece, disciplina le modalità di adempimento all'obbligo scaturente dall'art. 147 c.c., stabilendo che esso sia commisurato alle rispettive sostanze ed alle capacità di lavoro professionale e casalingo degli stessi.

In caso di separazione, gli ultimi tre comma dell'art. 155 c.c. disciplinano le modalità con le quali ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli. Il quarto comma dell'art 155 c.c. sancisce il principio fondamentale della contribuzione proporzionale al reddito di ciascun coniuge.

Qualora ritenuto necessario il giudice potrà obbligare un coniuge a versare all'altro un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i coniugi, i tempi di permanenza con ciascun genitore, le risorse economiche di questi, anche tenendo in considerazione la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.

Lo scenario varia se i figli sono maggiorenni.

Infatti l'art. 155 *quinquies* c.c., introdotto dalla legge 54/2006, prevede la possibilità per il giudice di disporre, analizzando il caso con tutte le varie circostanze, il pagamento di un assegno periodico anche in favore dei figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente.

L'assegno previsto dall'art. 155 *quinquies* c.c. viene versato direttamente all'avente diritto.

E se il figlio maggiorenne si dovesse sposare?

Il matrimonio del figlio maggiorenne destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta la automatica cessazione.

Recentemente la Suprema Corte però ha detto il contrario. Nel caso oggetto della sentenza n. 1830 della Corte di Cassazione, il principio viene disatteso in quanto la figlia, ancora studentessa, ha contratto matrimonio con un ragazzo di Santo Domingo, anch'esso studente e ha continuato a vivere con la madre.

Al padre, sostengono i giudici cassando la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, resta l'onere di continuare ad erogare l'assegno fino a quando la ragazza non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Pertanto la Suprema Corte in tale provvedimento ha applicato la regola generale disciplinata dall'art. 148 c.c. secondo cui sul genitore continua a gravare l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio quando non viene fornita la dimostrazione della sua autosufficienza economica (anche attraverso il lavoro del coniuge), ovvero il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di avvalersi del proprio titolo conseguito.

Claudia Di Bitetto

Centro Studi diritto
dei lavori

www.csddl.it

il lavorista
BOLLETTINO del Centro Studi diritto
dei lavori

La responsabilità penale del capotreno

In caso di incidente ferroviario il capotreno è responsabile penalmente

E' quello che hanno statuito finora diverse sentenze della Corte di Cassazione.

Utile è richiamare in tale sede il principio contenuto nell'art. 27 della Costituzione, in base al quale «la responsabilità penale è personale».

L'Ordinamento tutela infatti tale principio per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.

Da ciò deriva che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato e quindi assoggettabili alla sanzione penale.

Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell'ordinamento giuridico.

Per configurarsi un reato occorre però anche il verificarsi di determinate circostanze, quali un comportamento volontario del soggetto attivo, la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo o colpa), il nesso di causalità tra il comportamento attivo del soggetto che agisce ed il verificarsi dell'evento lesivo nonché l'assenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito, cioè le cosiddette cause scriminanti.

A seconda del comportamento del soggetto agente si possono distinguere i reati commissivi (l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest'ultima ipotesi, va detto che l'ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate condizioni, di agire in un modo ben preciso.

Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell'art. 40 c.p. «non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Uno dei problemi principali, per il capotreno, riguarda le operazioni di «incarozzamento» alquanto frequenti nella quotidianità per i pendolari e per il rispetto degli orari previsti. Le operazioni di salita e discesa dei passeggeri sono disciplinate dall'art 25 del regolamento di polizia ferroviaria, secondo cui «E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o di discendere dagli stessi, quando non sono completamente fermi.» Questo significa chiaramente che, finché



il treno è fermo, è consentito aprire e chiudere le porte esterne della vettura, nonché salire o scendere dalla stessa.

L'ulteriore logica conseguenza che ne discende è che, seppur a treno fermo un viaggiatore sale o scende, le cosiddette operazioni di «incarozzamento» si considerano ancora in corso ed il convoglio non deve quindi avviarsi, per consentire il completamento dell'operazione.

Quindi la porta chiusa a treno fermo non indica che le operazioni di «incarozzamento» sono necessariamente terminate, ben potendo un viaggiatore aprire la porta e scendere, finché il convoglio non si avvia.

Nel momento in cui la vettura passa dallo stato di quiete a quello di moto, la porta non deve essere aperta dal viaggiatore, che non è più legittimato a scendere dal convoglio e, se lo fa, ne assume tutte le relative responsabilità. Quando poi il treno raggiunge i 5 Km/h, scatta un blocco delle porte, che non possono più essere aperte dall'interno.

In base a tali considerazioni, in una recente sentenza, la Corte di Appello di Milano ha stabilito che il capotreno, anche dopo aver attivato la chiusura centralizzata delle porte, deve controllare visivamente che nessuno scenda dal convoglio finché quest'ultimo non cominci a muoversi.

In evidente contrasto con la valutazione della Corte di Appello di Milano, le procedure ferroviarie richiedono che «Il capotreno, dopo l'ordine di partenza, sale con treno fermo, chiude la sua porta tramite l'apposito dispositivo evitando di sporgersi per controllare il movimento del convoglio».

E' utile riflettere su quanto riportato per prendere coscienza del sottile limite della responsabilità in caso di incidenti: molto dipenderà quindi da eventuali testimonianze necessarie per stabilire se il viaggiatore ha tentato di aprire le porte e di salire o scendere con treno fermo o in movimento.

In tal modo, nel primo caso il capotreno potrebbe essere accusato del reato di cui all'art. 590 c.p., cioè lesioni personali colpose, nel secondo caso di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) se non provvede ad arrestare immediatamente il treno.

In conclusione, poiché la responsabilità penale è personale, il capotreno può dunque essere considerato l'unico responsabile, anche se non ha la possibilità di controllare tutte le vetture per la evidente mancanza di visibilità dovute alla presenza di criticità non risolvibili.

Gabriella Marcandrea



BAR SNOOPY

Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca

Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Testamento biologico

Il caso Englaro ha offerto lo spunto per una profonda riflessione sull'opportunità di decidere *ex ante* del proprio destino.

In che modo? Attraverso il c.d. testamento biologico.

Si tratta di un documento con il quale un soggetto - per l'eventualità di una malattia terminale o di una lesione cerebrale invalidante ed irreversibile, in previsione della sua futura incapacità - disponga di sottoporsi o meno alle visite mediche.

Allo stato attuale il testamento biologico non è ancora stato disciplinato dal nostro legislatore, a differenza di quanto accaduto in altri paesi dell'Unione Europea.

In Spagna la prassi accoglie l'istituto del "testamento vital", avente in generale le formalità di un testamento pubblico ma contenente una cosciente manifestazione di volontà relativa al ricorso a trattamenti medici sproporzionati.

La giurisprudenza in Inghilterra riconosce l'istituto, catalogando tanto il diritto alla vita (*right to life*) quanto il diritto alla morte (*right to die*) tra quelli fondamentali di ogni individuo.

La legislazione tedesca, a sua volta, prevede il *Patiententestament* (testamento biologico) al fine di tutelare la volontà del soggetto di fronte ad un eventuale stato di incapacità.

In Italia, la dottrina così come la giurisprudenza, riscontra notevoli difficoltà nell'inquadrare il testamento biologico poiché il termine "testamento" risulta improprio se si considera che l'art. 587 cod. civ. lo definisce come un atto con il quale il *de cuius* dispone delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte.

Risulterebbe più opportuno parlare di negozio giuridico unilaterale *inter vivos* avente ad oggetto la vita del disponente, la cui efficacia è differita da un eventuale stato di incapacità precedente la morte.

Sono state diverse le iniziative finalizzate a regolamentare l'istituto, in quanto il tema in oggetto richiama la massima attenzione non solo del mondo del diritto ma soprattutto della Chiesa.

All'uopo sarebbe necessario valutare se per ogni essere umano, nel rispetto dei principi cattolici, etici e giuridici, sia configurabile il diritto alla vita così come il diritto alla morte, serena e priva di particolari tecniche terapeutiche ma soprattutto frutto di una valutazione cosciente e soggettiva del disponente.

La libertà dell'individuo è un valore di assoluta importanza, riconosciuto dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla stessa Costituzione, al quale nessuno può e deve rinunciare.

In conclusione, è bene evidenziare che dottrina autoritaria (Iapichino) ha affermato che il Notaio, richiesto del ricevimento di un testamento biologico, possa tranquillamente procedere alla redazione dello stesso purché ciò non si trasformi in un mezzo finalizzato a realizzare l'eutanasia, assolutamente vietata dal nostro ordinamento.

Sergio Di Bitetto

**IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA
E LAVORI EDILI**



Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE
cell. 338/7618904

Donne e lavoro

Tutele della donna lavoratrice e gestante

Il legislatore ha disciplinato con norme particolarmente protettive la posizione della lavoratrice subordinata gestante e puerpera.

Una donna, infatti, non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino.

Facendo un breve *excursus* storico, nel 1959 entrò in vigore la legge a tutela delle lavoratrici madri che vietava il licenziamento delle donne in stato interessante, ma ci si rese conto che era facile aggirare il divieto anticipando l'allontanamento della dipendente al momento del matrimonio. Pertanto, nel 1963, venne introdotto il divieto di licenziare le lavoratrici a causa delle nozze.

Un sistema sovente utilizzato per aggirare le norme sul licenziamento era quello di far firmare alla donna, al momento dell'assunzione, una lettera di dimissioni in bianco, da usare al momento opportuno.

Ecco perché la legge sulla tutela delle lavoratrici madri prevede che le dimissioni volontarie presentate durante il periodo di gravidanza debbano sempre essere convalidate dall'ispettorato del lavoro, restando altrimenti in vigore il contratto di lavoro.

Di contro, giova puntualizzare che, il datore di lavoro può procedere al licenziamento ove ricorrano le seguenti circostanze: a) quando la lavoratrice sia stata assunta con un contratto a tempo determinato o per una singola prestazione; b) quando l'azienda abbia cessato ogni attività; c) quando il licenziamento sia stato determinato dal comportamento della lavoratrice tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. divulgazione di notizie confidenziali, accuse che ledano la reputazione del datore di lavoro o gravi negligenze nell'espletamento dell'attività lavorativa).

Ma il principio che resta invalicabile è che non possano costituire giusta causa di licenziamento né la gravidanza, né eventi a questa legati.

Inoltre, per lo stesso periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può neanche essere sospesa dal lavoro, a meno che tale provvedimento non riguardi l'intera azienda.

La lavoratrice, per poter usufruire dei benefici garantiti dalla legge, deve far pervenire al suo datore di lavoro un certificato di gravidanza, il quale dovrà riportare il mese di gestazione e la data presunta del parto.

In caso di illegittimo licenziamento la lavoratrice ha diritto a essere reintegrata previa presentazione, entro 90 giorni dal suo allontanamento dal posto di lavoro, di idonea certificazione attestante la gravidanza già in corso al momento del licenziamento.

La tutela della donna lavoratrice si riscontra, peraltro, anche nei principi dettati dalla nostra Costituzione ed, in particolare, all'articolo 37, il quale riconosce al lavoro femminile lo stesso trattamento riservato a quello maschile.

Tale norma costituzionale si pone in stretta correlazione con la legge 903 del 9 dicembre del 1977 che stabilisce il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso per quanto concerne l'accesso al lavoro, qualunque sia il settore di attività.

E' confermato inoltre il principio della parità retributiva che prevede criteri unitari tra uomini e donne senza distinzione tra lavori tipicamente maschili e quelli femminili.

Qualsivoglia discriminazione è pure vietata fra uomini e donne nell'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, nonché in genere nella progressione di carriera.

Vincenza Balzano

POKER TEXAS HOLD'EM

... ancora in attesa di regolamentazione

Le sue origini sono antiche, si pensi che il suo nome deriva dal termine francese *poque* (ingannare).

Il poker, così come lo intendiamo oggi, non rientra più nella famiglia dei giochi d'azzardo.

Il TAR Piemonte, infatti, con sentenze n. 1693 e 1694 del 2009 lo ha qualificato come "gioco d'abilità".

Il Poker Texas Hold'Em, è la versione americana del poker: due carte in mano e cinque scoperte. E' la moda del momento che dilaga nel web, in TV, nei circoli privati, fra giovani e meno giovani di tutto il mondo.

Dall'1 settembre 2007 in Italia, in seguito al decreto Bersani, il poker "on-line" e quello "live" sono stati sdoganati in seguito all'art. 38 del decreto n. 223 del 2006.

In realtà il decreto Bersani, per gli amanti del tavolo verde, ha rappresentato solo un'illusione, infatti, nel marzo 2009, il DdL n. 1078, all'art. 24, ha modificato le regole del poker nelle sue diverse forme limitando le scommesse on-line.

L'art. 24, co. 11 ha, in particolare, introdotto diversi requisiti al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare, tutelare i minori ed i consumatori.

La nuova normativa stabilisce che le concessioni rilasciate direttamente dall'"Aams" per il poker online non possono essere superiori a 200 e non possono avere una durata maggiore di 9 anni.

A queste si aggiungono anche altre condizioni necessarie al fine di conseguire l'auspicata licenza.

Inoltre grava sull'utente l'onere di registrare i dati personali nel database telematico del sistema centrale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Per il gioco live, o detto anche dal vivo, la situazione



risulta più confusa soprattutto in seguito alla legge Comunitaria 7 luglio 2009 n. 88, secondo cui il poker dal vivo necessita - in quanto definitivamente sotto la riserva dello Stato - di specifiche concessioni.

Queste ultime, per i tornei non a distanza, sono sottoposte ai criteri stabiliti dalla legge comunitaria n. 88/2008, che fissa *"l'importo massimo della quota di modico valore (30,00 euro) per la partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori d'istituire più tornei nella stessa giornata e nella medesima località"*.

A quanto detto si aggiunge che il Ministero dell'Interno, in data 9 settembre 2009, ha invitato con Circolare, tutte le Prefetture e Questure italiane a *"non più tollerare lo svolgimento dei tornei di poker sportivo"*, manifestando una *"tolleranza zero"* nei confronti di tutti coloro che organizzano tornei di poker sportivo, pena l'arresto fino a tre mesi alternativa all'ammenda da 200 a 2.000 euro.

La Circolare Ministeriale, quindi, ha rappresentato una sconfitta per tutti quei giocatori che credevano che non si sarebbe mai arrivati a tanto.

A tal proposito, Raffaele Ferrara e Antonio Tagliaferri, rispettivamente direttore generale e direttore per i giochi dell'Amministrazione Auto-

noma dei Monopoli di Stato, in seguito ai numerosi e martellanti interrogativi delle associazioni dei pokeristi hanno dichiarato di voler dare risposte certe e nel più breve tempo possibili attraverso l'ultimazione del regolamento del poker live che nasce da un'accesa dialettica fra l'Aams e gli organi istituzionali competenti.

In attesa di un regolamento *ad hoc* non mancano, comunque, le autorizzazioni delle Questure, spesso fra loro discordanti.

Il TAR Puglia, ad esempio, ha ritenuto che *"in presenza di una lacuna regolamentare tuttora non colmata, sembra possibile dare vita a tornei di poker sportivo nella variante prescelta dalla ricorrente, a condizione che siano rispettate le modalità individuate dallo stesso Consiglio di Stato con parere n. 3237/2008 del 22 ottobre 2008, con riguardo alle modalità di gioco da torneo, alla iscrizione limitata ad un certo importo (30,00 euro), a nessuna possibilità di rientro e alla previsione di premi non in denaro"*.

Diversamente, a fronte di un ricorso presentato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Texas Hold'em, che chiedeva di poter organizzare tornei di poker live andando contro la circolare del Ministero dell'Interno che li vietava in attesa del regolamento attuativo dei Monopoli di Stato, il TAR Lazio ha sostenuto essere necessaria l'autorizzazione dello Stato per poter tornare a giocare intorno al tavolo verde.

Il D.lgs. n. 104/2010, in attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno del 2009, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, ha posto termine ai contrasti giurisprudenziali dei diversi Tribunali amministrativi regionali. Infatti la nuova disciplina del processo amministrativo ha stabilito che, dalla seconda metà di settembre 2010, tutti gli atti generali dovranno essere discussi nel merito sempre nella sezione del TAR Lazio. Pertanto da settembre 2010, non esistono più *escamotage* in grado di aggirare l'ostacolo.

Non resta che attendere l'arrivo del tanto atteso regolamento che Aams e Ministero dell'Interno dovrebbero disporre per la gestione del Texas Hold'em e delle sue varianti, senza il quale giocare live potrà comportare pesanti sanzioni.

Fiorenza E. Camporeale



L'EDITRICE

Industria Grafica Editoriale

offset & digitale

Sede legale e stabilimento: Zona ASI - S.S. 16 Km. 684 - 71122 Foggia
Tel. 0881.310663-4 Fax 0881.310665
E-mail: offset@leditrice.it - Part. Iva 03274390719

Cronaca d'altri tempi**Milano, agosto 1928: "arrestato un operaio biscegliese protagonista di una movimentata serata"****UN BACIO NEL PRATO CON FISCHI E SPARI**

Era emigrato a Milano per lavorare come meccanico, ritrovandosi poi disoccupato. In un'afosa serata di agosto del 1928 Pietro Lorusso di Bisceglie volle rompere la monotonia quotidiana dedicandosi all'arte amatoria. Ma il tenero e passionale incontro con una giovane signorina, che egli aveva invitato a fare una passeggiata dal sapore agreste nel prato tra le case rade di via Stresa, fu rovinato da un gruppo di disturbatori. Si finì per mettere mani alle armi da fuoco, passando dal bacio ai guai giudiziari.

"L'ozio forzato è stato dedicato dal meccanico ad una occupazione che, se non dà alcuna rendita, è piena peraltro di dolci attrattive", scrisse il cronista de *La Stampa* di Torino. Insomma Pietro e la dolce fanciulla si sedettero uno vicino all'altro e *"il disoccupato scordò le sue pene ricorrendo al dizionario di Cupido per ripetere alla sua bella le più calorose dichiarazioni"*. L'amore gli fu corrisposto: *"Ella ne fu, pare, toccata, si che a un certo momento, memori di una sentenza del Pretore che recentemente ammise non essere reato di oltraggio*



al pudore un bacio dato in pubblico, i giovani unirono le loro bocche".

Che mai l'avessero fatto. Un coro di fischi turbò il dolce attimo.

Un gruppo di ragazzi milanesi che stava lavorando nei paraggi, formato da un muratore di 26 anni, un meccanico di 17 anni ed un manovale di 16 anni, *"aveva assistito all'approccio ed al gesto e l'avevano salutato con quella dimostrazione che non era origi-*

nata, in fondo, che da una certa invidia e voleva, al più, ammonire gli innamorati che non è conveniente sostare in teneri colloqui accanto alla gente che lavora".

Apriti cielo!

Il Lorusso, senza proferir parola, si allontanò dalla giovane e tornò poco dopo in compagnia di un individuo armato di fucile. I due si avvicinarono ai tre disturbatori ed inveendo contro di lo-

ro li rimproverarono aspramente per il loro contegno poco cavalleresco. Lo Russo strappò il fucile dalle mani del suo compagno e lo rivolse contro i tre operai che fuggirono in preda al terrore. Rintorirono due colpi ma nessuno venne ferito.

Nel frattempo un carabiniere accorse sul posto su richiesta dei tre aggrediti. Il compagno di Lorusso dichiarò che stava cacciando e che aveva raccolto l'invocazione di aiuto contro tre persone che non volevano lasciare in pace una donna, poi il Lorusso si era impadronito del suo fucile.

Fu così rilasciato dai carabinieri. Mentre per Lorusso scattò l'arresto.

Nell'interrogatorio in caserma egli tentò di persuadere i militari asserendo che i due colpi erano stati sparati contro della selvaggina.

"Che il Lorusso si dedicasse alla caccia il brigadiere non dubitava ma non proprio a quella per cui occorre il fucile - ironizzò il cronista dell'epoca - così che l'innamorato sparatore fu inviato al Cellulare e denunciato per minacce a mano armata".

Luca De Ceglia

continua da pagina 8

MEDIA CONCILIAZIONE

Tuttavia è impensabile che una legge possa obbligare di conciliare l'inconciliabile, sanzionando il rifiuto con riflessi pesantissimi nel successivo giudizio, sottolineando, nel contempo, che uno dei principali compiti del Giudice è quello di conciliare le parti e di assolvere a questo compito fondamentale, avendo cura di approfondire fuori e prima dell'udienza i temi di causa e che, quindi, questo compito andrebbe incentivato e sostenuto anche dal Legislatore, con la previsione di norme stringenti. D'altra parte, tutti noi sappiamo perfettamente che le (poche) volte che questo accade, quando, cioè, il Giudice indica alle parti la strada da seguire per raggiungere un accordo, si riesce, quasi sempre, a definire la controversia con la transazione. Infine, ho dovuto rilevare, con rammarico, la totale assenza di qualsiasi iniziativa da parte della Magistratura (se non generici riferimenti ai rischi di una deriva "privatistica" della Giustizia) per contribuire al miglioramento della legge sulla mediazione e conciliazione e concludere che questa legge (come ribadito da tutti i Presidenti nei rispettivi interventi) può rivelarsi perfino una buona occasione di lavoro per gli Avvocati, a condizione che i suggerimenti contenuti nella mozione approvata dal nostro Congresso e i dati fattuali emersi nel corso dell'incontro con il Ministro, siano presi in

seria considerazione per un ripensamento dell'articolato.

Il Ministro ci ha anche informati del fatto che la legge di riforma della nostra professione, sarà calendarizzata quanto prima alla Camera dei Deputati dove, ha detto, ci sarà "bagarre" a causa della annunciata proluvie di emendamenti provenienti, trasversalmente, dalle forze politiche. Dunque, si preannunziano tempi non brevi.

Il Ministro ha anche accennato alla convocazione dell'Avvocatura per ragionare insieme sui progetti in corso d'opera per la smaltimento dell'arretrato delle cause civili pendenti (ad oggi, circa 5.800.000) e, infine, ha chiesto una brevissima pausa di riflessione, invitandoci ad un'altra riunione, nella quale potrà illustrare il suo pensiero ed i possibili aggiustamenti della legge sulla mediazione, conseguenti alle emergenze delle quali ho riferito. Questo è quanto è accaduto.

Mi auguro che il Ministro voglia prestare ascolto ai suggerimenti della Avvocatura italiana e anche estendere l'invito per il prossimo incontro, alle rappresentanze dell'Avvocatura non presenti in questa occasione, perchè il dibattito sia il più completo possibile anche se, mi sembra che le cose dette da tutti i presenti abbiano rappresentato con efficacia, senza piaggeria e ragionevolmente, le istanze contenute nella mozione con-

gressuale di Genova".

Per quanto riguarda il nostro C.O.A. informo gli Iscritti che **venerdì 14 gennaio 2011 ho depositato personalmente, presso l'Ufficio protocollo del Ministero della Giustizia, la domanda di iscrizione nel Registro dell'Organismo di mediazione costituito dal nostro Ordine** (sul sito sono consultabili lo Statuto ed il Regolamento che è stato definitivamente aggiornato nella seduta ordinaria del 13/1/2011).

La qualcosa mi consente di affermare con orgoglio che l'Ordine di Trani, nonostante le molteplici difficoltà compendiate nel report dell'avv. Virgintino, grazie all'intenso lavoro della Commissione interna, ha saputo costituire l'Organismo di mediazione, aggiungendo un nuovo gravoso impegno a quelli già numerosi delegati ai C.O.A.

In data 10 gennaio ho formalizzato al Presidente del Tribunale l'istanza di assegnazione dei locali per lo svolgimento dell'attività di mediazione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28/2010. Il Presidente mi ha prontamente convocato offrendomi alcune soluzioni logistiche in corso di valutazione.

Tuttavia, secondo fonti ministeriali sembra scontato, soprattutto dopo l'incontro del Ministro con i rappresentanti dell'Avvocatura, il differimento dell'entrata in vigore della legge, la qualcosa ci consentirà di perfezionare ogni profilo organizzativo del nuovo Organismo.

Scrivi a:

la bilancia

labilancia.giornale@libero.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico



Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

**Anno VI n. 1 Nuova serie
31 gennaio 2011**

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero

Hanno collaborato:

Vincenza Balzano, Fiorenza E. Camporeale, Tiziana Carabellese, Tiziana V. de Virgilio, Sergio Di Bitetto, Claudia Di Bitetto, Gabriella Marcandrea, Stefano Maggipinto

Con il patrocinio dell'

ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: labilancia.giornale@libero.it
stampato da

L'editrice s.r.l. - Foggia

Associazione Culturale **la bilancia**
Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06

www.csddl.it

Centro Studi diritto 
dei lavori



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Dipartimento di Diritto del Lavoro
e Relazioni Industriali

CENTRO STUDI
DIRITTO DEI LAVORI
BARI

Con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

Venerdì 11 febbraio 2011 ore 15,30
AULA ALDO MORO

Seminario giuridico su:

RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI e CONTRATTAZIONE COLLETTIVA OGGI

Saluto del Prof. Mario Giovanni GAROFALO - *Presidente della Facoltà*

Relatori:

Prof. Michele MISCIONE - Università di Trieste

Prof. Vincenzo BARRARO - Università di Bari

Presidente e coordina:

Prof. Gaetano VENETO - Università di Bari

Interventi programmati:

Prof. Lauraiba BELLARDI - Università di Bari

Prof. Tommaso GERMANO - Università di Bari

Avv. Antonio BELSITO - Centro Studi Diritto dei Lavori

**INTERVERRANNO I PARTECIPANTI AL MASTER DI
PREVENZIONE E GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL MOBBING**

IL SEMINARIO È VALIDO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DEGLI AVVOCATI (4 CREDITI)

Per iscrizioni ed informazioni: info@csddl.it

FASTWEB
un passo avanti

www.csddl.it
**Centro Studi diritto
dei lavori**